

#### 4.2.2.5.

### **Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria**

del 3 novembre 2000

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4, 5 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005<sup>1</sup>,

decreta:

#### **I. Disposizioni generali**

##### *Art. 1 Principio*

I diplomi delle scuole universitarie per logopedia e i diplomi delle scuole universitarie per terapia psicomotoria, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, sono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

---

Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui sono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.

---

<sup>1</sup>Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005

*Art. 2 Campo di applicazione*

Il presente regolamento si applica ai diplomi in logopedia e ai diplomi in terapia psicomotoria che attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria.

**II. Condizioni di riconoscimento**

**1. Formazione**

*Art. 3 Scopo*

<sup>1</sup>La formazione in logopedia prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di

- a. valutare e diagnosticare disturbi del linguaggio e della comunicazione, e
- b. pianificare, condurre e valutare le misure d'accompagnamento e di trattamento nell'ambito dei disturbi della comunicazione, legati alla voce, alla deglutizione, alla parola, al linguaggio orale e al linguaggio scritto.

<sup>2</sup>La formazione in terapia psicomotoria prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di

- a. valutare e diagnosticare disturbi di sviluppo psicomotorio e handicap psicomotori e di formulare dei pronostici d'evoluzione, e
- b. pianificare, condurre e valutare le misure d'accompagnamento e di trattamento nell'ambito dei disturbi psicomotori.

<sup>3</sup>La formazione permette inoltre alle diplomate e ai diplomati di essere in grado di

- a. redigere dei rapporti e delle perizie in modo fondato e tenendo conto delle prescrizioni legali,
- b. esercitare un'attività di consulenza nell'ambito della logopedia e della terapia psicomotoria,
- c. collaborare all'elaborazione e alla realizzazione dei progetti di ricerca,

- d. collaborare sul piano interdisciplinare, lavorare in gruppo e collaborare con le autorità,
- e. esercitare un'attività in ambito pedagogico terapeutico e medico terapeutico,
- f. integrare l'ambiente familiare e sociale nella terapia, e
- g. analizzare e valutare le loro attività e pianificare il proprio perfezionamento e formazione complementare.

#### *Art. 4 Caratteristiche della formazione*

<sup>1</sup>La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.

<sup>2</sup>La formazione si basa su un piano di studi approvato o emanato dal cantone o da più cantoni. Essa comprende in particolare una formazione specifica in logopedia o psicomotricità nonché aspetti pertinenti ai seguenti settori: scienze dell'educazione, pedagogia curativa, psicologia, medicina, diritto, metodologia scientifica e scienze del linguaggio per le studentesse e gli studenti di logopedia o scienze motorie per le studentesse e gli studenti di terapia psicomotoria.

<sup>3</sup>I contenuti della formazione sono trasmessi alle studentesse e agli studenti su una base interdisciplinare più ampia possibile.

<sup>4</sup>La formazione pratica professionale è parte integrante della formazione. Si svolge, tra l'altro, sotto forma di stages.

<sup>5</sup>Durante la formazione pratica professionale, la classificazione e la valutazione delle studentesse e degli studenti è assunta dalle scuole universitarie in collaborazione con gli istituti dove sono effettuati gli stages.

#### *Art. 5 Volume della formazione<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>La formazione comprende 180 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)<sup>3</sup>, ciò che corrisponde a tre anni di formazione a tempo pieno.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>3</sup>Determinanti sono le Direttive per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche,

<sup>2</sup>La formazione pratica rappresenta 45–63 crediti.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>La formazione già effettuata, rilevante per l'ottenimento del diploma è da considerare in modo appropriato.

#### *Art. 6 Condizioni di ammissione*

<sup>1</sup>L'ammissione alla formazione presuppone un attestato di maturità liceale, un diploma d'insegnamento riconosciuto dalla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l'esame complementare definito nel Regolamento Passerella<sup>6</sup> sono ammesse come le persone con una maturità liceale.<sup>7</sup>

<sup>2</sup>Le candidate e i candidati titolari d'una maturità specializzata, d'un certificato ottenuto da una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali, d'una maturità professionale o di un diploma ottenuto dopo una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni e seguita da un'esperienza professionale di diversi anni possono essere ammessi alla formazione. Queste persone, però, prima dell'inizio della formazione devono provare, mediante un esame complementare, che il loro livello di conoscenze generali è equivalente a quello acquisito nell'ambito della maturità liceale. La lista delle materie e il livello di questo esame corrispondono a quello della passerella tra la maturità professionale e l'università.<sup>8</sup>

<sup>3</sup>La scuola universitaria prevede una procedura d'ammissione che permette di valutare le predisposizioni professionali delle candidate e dei candidati.

---

promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.

<sup>4</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>5</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>6</sup>Regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (Regolamento Passerella), del 4 marzo 2004

<sup>7</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>8</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

*Art. 7 Qualifiche dei docenti e delle docenti*

<sup>1</sup>Le docenti e i docenti possiedono

- a. un titolo di scuola universitaria nella o nelle discipline d'insegnamento, o
- b. un diploma riconosciuto nella o nelle discipline d'insegnamento e di un perfezionamento professionale qualificato.

<sup>2</sup>Per le docenti ed i docenti incaricati d'insegnamento, in casi eccezionali e debitamente giustificati, si può derogare alle esigenze stipulate nel capoverso 1 se la loro attitudine professionale è comprovata in altro modo.

<sup>3</sup>Tutti i docenti dispongono di qualifiche didattiche che corrispondono alle esigenze di una scuola universitaria, nonché, di regola, d'esperienza professionale nella loro disciplina.<sup>9</sup>

*Art. 8 Qualifiche dei responsabili e delle responsabili della formazione pratica*

Le responsabili e i responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma in logopedia o in terapia psicomotoria e hanno un'esperienza professionale di almeno due anni in questo settore.

**2. Diploma**

*Art. 9 Regolamento di diploma*

Ogni scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

---

<sup>9</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

*Art. 10 Conferimento del diploma*

Il diploma è conferito sulla base di una valutazione globale delle qualifiche e delle prestazioni delle studentesse e degli studenti. La valutazione si estende in particolare ai seguenti rami:

- a. la formazione teorica,
- b. la formazione pratica professionale, e
- c. il lavoro di diploma.

*Art. 11 Attestato di diploma*

<sup>1</sup>L'attestato di diploma reca:

- a. la denominazione della scuola universitaria e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
- b. i dati personali della diplomata o del diplomato,
- c. la menzione "Diploma in logopedia" o "Diploma in logopedia/pedagogia curativa del linguaggio" o "Diploma in terapia psicomotoria",
- d. la firma dell'istanza competente, nonché
- e. il luogo e la data.<sup>10</sup>

<sup>2</sup>Il diploma è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)".

*Art. 12 Titolo<sup>11</sup>*

La titolare o il titolare di un diploma riconosciuto è legittimato/a a portare il titolo di "Diplomata in logopedia (CDPE)", "Diplomato in logopedia (CDPE)" o di "Diplomata in terapia psicomotoria (CDPE)", "Diplomato in terapia psicomotoria (CDPE)".

---

<sup>10</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>11</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>2</sup>La denominazione dei titoli nell'ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE<sup>12</sup>.

### **III. Procedura di riconoscimento**

#### *Art. 13 Commissione di riconoscimento*

<sup>1</sup>Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.

<sup>2</sup>La commissione si compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.

<sup>3</sup>Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e la presidente o il presidente.

<sup>4</sup>Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

#### *Art. 14 Domanda di riconoscimento*

<sup>1</sup>Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.

<sup>2</sup>La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.

<sup>3</sup>Essa può assistere alle lezioni o agli esami e richiedere una documentazione supplementare.

---

<sup>12</sup>Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005

*Art. 15 Decisione*

<sup>1</sup>La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.

<sup>2</sup>In caso di rifiuto o d'annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.

<sup>3</sup>Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento previste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile della scuola universitaria ne sarà informata.

*Art. 16 Registro*

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

**IV./Art. 17<sup>13</sup>**

**V. Rimedi di diritto**

*Art. 18*

Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnare con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (articolo 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008

<sup>14</sup>Modifica del 29/30 ottobre 2009 entrata immediatamente in vigore

## **VI. Disposizioni finali**

### **1. Disposizioni transitorie**

*Art. 19*

<sup>1</sup>I diplomi riconosciuti da uno o più cantoni

- a. che sono stati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, o
- b. che sono rilasciati durante un periodo transitorio di otto anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,

sono a loro volta riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi d'insegnamento ai sensi del presente regolamento.

<sup>2</sup>La titolare e il titolare di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 sono legittimati a portare il titolo corrispondente menzionato all'articolo 12 capoverso 1.<sup>15</sup>

<sup>3</sup>Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento.

### **2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005<sup>16</sup>**

*Art. 20 Formazione di diploma secondo il precedente regime giuridico<sup>17</sup>*

<sup>1</sup>Le scuole universitarie possono autorizzare studentesse e studenti a cominciare la formazione di diploma in base al regime giuridico precedente le modifiche del 28 ottobre 2005 fino al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore di quest'ultime.

<sup>2</sup>Se il regolamento interno della scuola universitaria lo permette, le studentesse e gli studenti che hanno cominciato la

---

<sup>15</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>16</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>17</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

loro formazione sotto il precedente regime giuridico, la possono terminare sotto lo stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle nuove disposizioni, ma questo cambio non deve comportare svantaggi per le studentesse e gli studenti che hanno già cominciato.

*Art. 21 Procedure di riconoscimento secondo il precedente regime giuridico<sup>18</sup>*

<sup>1</sup>Le richieste di riconoscimento inoltrate sotto il precedente regime giuridico sono valutate in base a quest'ultimo regime.

<sup>2</sup>Le richieste di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate, su richiesta, in base al precedente regime giuridico.

<sup>3</sup>Le decisioni prese secondo il capoverso 1 e 2 contengono delle indicazioni riguardo gli adattamenti da attuare per soddisfare le nuove disposizioni.

<sup>4</sup>Tutte le richieste di riconoscimento inoltrate oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate secondo il nuovo regime giuridico.

*Art. 22 Revisione delle decisioni di riconoscimento<sup>19</sup>*

<sup>1</sup>I cicli di studio, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.

<sup>2</sup>Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di studio soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l'esame mostra, invece, che

---

<sup>18</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

<sup>19</sup>Modifica del 28 ottobre 2005

gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.

### **3. Entrata in vigore**

*Art. 23*

<sup>1</sup>Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.

<sup>2</sup>Le modifiche del 28 ottobre 2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.<sup>20</sup>

<sup>3</sup>Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

Berna, 3 novembre 2000

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:  
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:  
Hans Ambühl

---

<sup>20</sup>Modifica del 28 ottobre 2005